

## Scuola e quarantene

**Le classi in cui vengono accertati alunni positivi, almeno 4 casi, continuano le attività in presenza, utilizzando le mascherine FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto.**

**In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.**

**Gli alunni in isolamento possono seguire l'attività scolastica in Did (didattica integrata digitale) e la riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.**



## Quarantena

### **Dal 1° aprile:**

- Rimane **isolato a casa** solo chi ha contratto il **virus**;
- Chi ha avuto un **contatto con un caso positivo** dovrà applicare il regime dell'auto-sorveglianza per 10 giorni con mascherina ffp2 e il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.

**Quarantena uguale per tutti**, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no.



## Casi positivi

Categoria caso Covid 19	Durata minima isolamento dal tampone positivo
1. Non vaccinato 2. Vaccinato con una sola dose 3. Vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni	10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo
4. Vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni 5. Vaccinato con booster	7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al sito ([ats-milano.it](https://ats-milano.it)).

L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento.

In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.

Per il rientro a scuola è necessario esibire o l'attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o il referto dell'esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, eseguito con le tempistiche indicate in tabella, unito all'attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

**Fino al 30 aprile obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso:**

**a) per l'accesso ai mezzi di trasporto:**

1. aerei;
2. navi e traghetti interregionali;
3. treni interregionali (intercity, intercity notte e Alta velocità);
4. autobus interregionali, a noleggio con conducente;
5. **mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) o regionale e mezzi di trasporto scolastico di studenti di primaria, secondaria di primo e secondo grado.**

**b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono:**

1. sale teatrali, sale da concerto e sale cinematografiche;
2. locali di intrattenimento e musica dal vivo, sale da ballo, discoteche;
3. eventi e competizioni sportive (es. stadi).

**Fino al 30 di aprile obbligo di indossare le mascherine chirurgiche** nei luoghi di lavoro e in tutti gli altri luoghi al chiuso.



**Mascherine**

**Dal 1° aprile al 30 aprile, è consentito l'accesso ai seguenti servizi e attività, con green pass base:**

- ristoranti e bar al chiuso (anche al banco);
- mense;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto;


**Dal 1° al 30 aprile, è consentito l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:**

- aerei;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni a lunga percorrenza (Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità);
- autobus interregionali e autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

**Dal 1° maggio il Green Pass non è più necessario.**



**Green Pass  
base**



## Green Pass rafforzato

**Dal 1° aprile al 30 aprile, è consentito l'accesso ai seguenti servizi al chiuso con green pass rafforzato:**

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto e centri benessere;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- feste conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi assimilati;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Dal 1° maggio il Green Pass non è più necessario.